

N. R.G. 124/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 124/2016

Oggi **18 aprile 2016**, fino ad ore 10,30 dinnanzi al Giudice dott.ssa Paola Mariani

Per l'attore compare l'avvocato Strozzi Gabriele il quale riportandosi integralmente all'atto di citazione, ritualmente notificato il 9.01.2016, eccepisce preliminarmente la mancata comparizione nei termini ex art 166 essendo la Banca convenuta costituita solo il 29.03.2016 anziché il 25.03.2016 con le decadenze conseguenti. Contesta sia in fatto che in diritto quanto dedotto nell'atto di costituzione della Banca, rilevando che il contenuto della comparsa di costituzione e risposta non rispetta il contenuto minimo ex art 167 in quanto parte convenuta ha provveduto a depositare "mere difese" generiche non prendendo posizione in maniera precisa sui fatti indicati e documentati dalla ricorrente, con conseguente " non contestazione" di quanto dedotto , documentato ed allegato dalla parte ricorrente. La Banca non allega alcunché' alla sua comparsa avendo un comportamento processuale contrario ai principi di correttezza e buona fede in considerazione del fatto che la stessa Banca ha notificato un precetto unilateralmente senza alcuna allegazione nemmeno nell'atto di comparsa nel presente procedimento di opposizione(con le decadenze del caso) ed anzi notificava atto di pignoramento immobiliare(num 35/2016 sez es immobiliari Trb AP) fondato sul medesimo titolo ne' certo ne' liquido ne' esigibile ma nullo ed illecito .La Banca inoltre non ha documentato la nullità della procura stante la mancanza del nome del sottoscrittore con la mancata indicazione del legale rappresentante non essendo noto in quale veste sia conferita la procura e l'effettività della sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore ne' si può desumere dal registro delle imprese. SI ribadisce l'inammissibilità, illegittimità inefficacia ed inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo promosso dalla Banca Carige non e' determinato ne' determinabile nell'atto di precetto stesso; per di più il ricorrente come documentalmente provato ha pagato in 14 anni ,per il mutuo erogato a Giugno 1999 di E.127.506,2 , l'importo complessivo di 120.233,17 euro (di cui 59.036,47 per capitale e 61.196,7 per interessi) come indicato al punto 12 oltre agli ulteriori costi indicati e documentati. Cio' posto e' pacifico che le clausole contrattuali con le quali sono pattuiti interessi corrispettivi e moratori sono nulle per contrasto a norme di legge imperative che vietano pattuizioni usurarie. Si riscontra per tabulai che il tasso moratorio pattuito nel contratto e' del 9,382% e che il tasso soglia usurario del periodo e' pari al 7,635% non considerando l'ulteriore costo di estinzione anticipata del 1,5% : ugualmente nella perizia giurimetrica allegata il TAEG risulta essere superiore al 10% superando anch'esso il 7,635% , tasso soglia usurario. La Banca deve pertanto restituire ai sensi dell'art 1815 cc la somma di Euro 72.879,02 , somma superiore al debito residuo indicato nel piano di ammortamento di euro 68.469 euro , con importo a credito del mutuatario e certificazione dell'inesistenza del debito verso la banca. La Banca inoltre erra nel considerare il cumulo degli interessi , dato che i tassi indicati dal ricorrente non sono sommati ma sono presi singolarmente ; e non di meno risulta errata la contestazione dell'usura sopravvenuta del tasso di mora dato che il ricorrente ha documentato l'usurarietà pattizia ab origine che non e' stata contestata dalla convenuta.

Per di più la Giurisprudenza e' concorde, come si evidenzia nelle ultime sentenze(cfr ordinanza Trib Massa, giudice relatore dott Provenzano 23/03/2016 e ordinanza Trib Ascoli Piceno Giudice



rel Giusti del 13/10/15) e dove non vi e' distinzione fra interessi corrispettivi, interessi di mora e costo estinzione anticipata con conseguente applicazione dell'art 1815 comma 2° c.c. ; difatti " e' pacifico che alla luce della sentenza di cassazione 350/13 che il Tribunale (di Ascoli Piceno) ritiene di condividere al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia si deve tener conto anche degli interessi moratori che al pari degli oneri per estinzione anticipata rappresentano un costo solo eventuale del credito, seppure gli uni vengono di fatto a far parte dei costi solo in un momento patologico.....da cio' discenderebbe che, ai sensi dell'art 1815 cc , vi sarebbe la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi con conseguente gratuita' del contratto"

Per tali motivi sussistono i gravi motivi per sospendere il precetto notificato in quanto il "periculum in mora" e' in re ipsa ed il "fumus boni iuris" e' ampiamente documentato e dimostrato anche in considerazione della comparsa "generica" della Banca in cui ha richiesto solo di respingere la presente opposizione senza richiedere alcuna somma o confermare la cifra indicata nel precetto. A maggior ragione la sospensione e' obbligatoria in quanto il titolo non e' certo ma anzi e' illecito.

Ai sensi dell'art 331 del c.p.p si richiede al Giudice di inviare quanto di competenza alla procura della repubblica viste le violazioni penali accertate e documentate che sono perseguibili d'ufficio. Si chiede altresì al Giudice di adoperarsi ai sensi dell'art 40 c.p. in quanto detto titolo illecito sta procurando un evento estorsivo (espropriazione immobile) nei confronti del ricorrente ; nel caso in cui non si impedisce l'evento illecito ai sensi dell'art 40 del c.p. ci sarebbero ulteriori conseguenze.

In subordine, nel caso che il Giudice non sospenda il titolo, si richiede formalmente che la Banca depositi cauzione del doppi dell'importo del precetto , stante il danno irreversibile che si creerebbe al ricorrente essendo l'immobile in questione la sua unica dimora e stante il fatto che per i danni da rifondere per gli illeciti della Banca , la stessa non abbia adeguate garanzia come dimostrato dai recenti default bancari ed essendo la stessa Banca Carige fra quelle più' a rischio come da notizie apparse sui giornali economici riguardanti le comunicazioni della BCE alla Carige del 4/3/2016.

Si richiede inoltre termini 183 cpc con CTU come anche previsto dalla Cassazione Civ sez I del 15.03/16 n 5091 con termini per porre quesito.

Infine Si richiede instaurazione procedimento di mediazione, stante l'obbligatorietà' nei procedimenti relativi ai contratti bancari

Per il convenuto compare, in sostituzione dell'avv. Maurizio Barbieri l'avv. Maurizi Giuseppina la quale chiede un termine per esame e contro dedurre e comunque impugna e contesta la verbalizzazione avversaria insistendo nelle proprie motivazioni di cui alla memoria di costituzione, opponendosi ad ogni ulteriore richiesta; in subordine chiede i termini ex art. 183 co.VI c.p.c..

Il Giudice

Ritenuto che sussistano i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto in quanto allo stato degli atti le argomentazioni dell'opponente sembrerebbero suffragate dalla documentazione prodotta anche alla luce delle argomentazioni del creditore opposto di cui alla comparsa e che in ogni caso sia necessario un approfondimento istruttorio anche a mezzo CTU tecnico contabile

Visto l'art. 624 c.p.c.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo -mutuo fondiario Banco di Sicilia, notaio Ciampini del 29.06.1999 rep 165732 - e del relativo precetto notificato all'opponente;

preso atto della richiesta di parte opponente di accedere alla procedura di mediazione, peraltro obbligatoria per la procedura de quo



visti ed applicati gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2010,

Concede

al debitore opponente il termine di quindici giorni decorrenti dalla data odierna per l'avvio del procedimento di mediazione;

PRECISA

a tal fine che le parti dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte opponente a precetto causa di improcedibilità della domanda di opposizione ed in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione –nel corso del successivo instaurando giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.; INVITA pertanto il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti; INVITA altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo, rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo e che pertanto l'attività di mediazione si debba concretamente espletare.

Ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all'Albo dei C.T.U. di questo Tribunale e con formulazione dei quesiti in uso presso questo Tribunale (e già elaborati dalla Commissione Permanente di concerto con il Presidente di Sezione) affinché rediga un elaborato peritale su cui formulare la proposta ai sensi dell'art.11 del decr.lgs.28/10 e di cui appresso; **PRESCRIVE che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il**



raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione sulla base della espletata CTU, anche in assenza di una concorde richiesta di entrambe le parti, che può, ove non allegata dalle parti, essere anche d'ufficio essere acquisita dal Giudice nel proseguo del giudizio.

Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo

FISSA

per la prosecuzione della causa dinanzi a sé l'udienza del 31.10.2016 ore 10,00 per la trattazione .

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso all'Organismo di Mediazione.

Il Giudice

dott. Paola Mariani

